X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3335

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VELTRONI, ZANGHERI, OCCHETTO, BASSANINI, RODOTÀ, QUERCIOLI, BER-NOCCO GARZANTI, LEVI BALDINI, BORDON, SOAVE, NICOLINI, VACCA, PIN-TOR, TESTA ENRICO, PAOLI, FERRARA, STRUMENDO, GUERZONI, MINUCCI, BORGHINI, VIOLANTE, ALBORGHETTI, BIANCHI BERETTA, MACCIOTTA, BAR-BERA, BOSELLI, FAGNI, FINOCCHIARO FIDELBO, FRACCHIA, FRANCESE, GA-RAVINI, GEREMICCA, LODI FAUSTINI FUSTINI, MONTECCHI, MONTESSORO, NAPPI, PINTO, SANNA, ALINOVI, ANGELINI GIORDANO, ANGELONI, ANGIUS, AULETA, BALBO, BARBIERI, BARGONE, BARZANTI, BASSOLINO, BECCHI, BE-EBE TARANTELLI, BELLOCCHIO, BENEVELLI, BERNASCONI, BERTONE, BEVI-LACQUA, BINELLI, BONFATTI PAINI, BRESCIA, BRUZZANI, BULLERI, CALVA-NESE, CANNELONGA, CAPECCHI, CAPRILI, CASTAGNOLA, CAVAGNA, CECI BO-NIFAZI, CEDERNA, CERVETTI, CHELLA, CHERCHI, CIABARRI, CIAFARDINI, CICERONE, CICONTE, CIOCCI LORENZO, CIVITA, COLOMBINI, CONTI, COR-DATI ROSAIA, COSTA ALESSANDRO, CRIPPA, D'ALEMA, D'AMBROSIO, DE JU-LIO, DIAZ, DIGNANI GRIMALDI, DI PIETRO, DI PRISCO, DONAZZON, FACHIN SCHIAVI, FELISSARI, FERRANDI, FILIPPINI GIOVANNA, FOLENA, FORLEO, GABBUGGIANI, GALANTE, GASPAROTTO, GELLI, GHEZZI, GRAMAGLIA, GRILLI, INGRAO, LAURICELLA, LA VALLE, LAVORATO, LO CASCIO GALANTE, LOREN-ZETTI PASQUALE, LUCENTI, MAGRI, MAINARDI FAVA, MAMMONE, MANGIA-PANE, MANNINO ANTONINO, MARRI, MASINA, MASINI, MENZIETTI, MI-GLIASSO, MINOZZI, MOMBELLI, MONELLO, MONTANARI FORNARI, MOTETTA, NAPOLITANO, NARDONE, NATTA, NERLI, NOVELLI, ORLANDI, PACETTI, PA-JETTA, PALLANTI, PALMIERI, PASCOLAT, PEDRAZZI CIPOLLA, PELLEGATTI, PELLICANI, PETROCELLI, PICCHETTI, POLI, POLIDORI, PRANDINI, PROVAN-TINI, OUERCINI. REBECCHI. RECCHIA, REICHLIN, RIDI, RIZZO, ROMANI. RONZANI, RUBBI ANTONIO, SAMÀ, SANFILIPPO, SANGIORGIO, SANNELLA, SAPIO, SCHETTINI, SERAFINI ANNA MARIA, SERAFINI MASSIMO, SERRA, SOLAROLI, STEFANINI, STRADA, TADDEI, TAGLIABUE, TIEZZI, TOMA, TORTO-RELLA, TRABACCHI, TRABACCHINI, TURCO, UMIDI SALA, VISCO

Presentata l'8 novembre 1988

Divieto dell'interruzione pubblicitaria dei film

Onorevoli Colleghi! — Gli autori cinematografici, gli artisti e quanti hanno a cuore la tutela della creazione artistica richiedono con forza una iniziativa legislativa che salvaguardi la loro opera così spesso mutilata ed offesa dalle dissennate interruzioni degli spots pubblicitari. Gli stessi teleutenti richiedono una salvaguardia del prodotto artistico nelle sue diverse manifestazioni, in particolare dei film, soggetti a tali e tante fastidiose interruzioni pubblicitarie da creare una reazione di rigetto, che rende alla fine controproducente l'investimento pubblicitario stesso. A tali richieste una risposta va data.

Per questo abbiamo ritenuto di avanzare la proposta di legge che segue, che recepisce indicazioni avanzate in numerose e varie sedi italiane ed internazionali da artisti e da autori e che è anche in

sintonia con quanto propone sull'argomento la Comunità Europea.

La proposta consta di due soli articoli, semplici e chiari. Con il primo si regolamenta la pubblicità radiotelevisiva; con il secondo si indicano le sanzioni per i trasgressori.

La pubblicità dovrà essere chiaramente riconoscibile e nettamente distinta dai programmi. L'articolo 1 vieta inoltre esplicitamente le interruzioni pubblicitarie dei film. Gli *spots* potranno essere trasmessi soltanto nell'intervallo tra i due tempi.

Per i trasgressori, l'articolo 2 prevede sanzioni che vanno dall'ammenda pecuniaria a carico del responsabile dell'emittente, alla sospensione sino a tre giorni delle trasmissioni in caso di tre inadempienze, mentre in caso di ulteriori violazioni è prevista la sospensione a tempo indeterminato delle trasmissioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. La pubblicità radiotelevisiva deve essere chiaramente riconoscibile come tale. Essa va tenuta nettamente distinta dagli altri programmi con mezzi ottici o acustici.
- 2. In particolare sono vietate le interruzioni pubblicitarie dei film, fatta salva la possibilità di inserimento nell'intervallo fra primo e secondo tempo.

ART. 2.

- 1. In caso di violazione di quanto stabilito dall'articolo 1, a carico della società emittente si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di lire venti milioni ed un massimo di lire cinquecento milioni.
- 2. A carico dell'emittente che sia incorsa per almeno tre volte nella sanzione di cui al comma 1, si dispone la sospensione delle trasmissioni fino a dieci giorni e, in caso di ulteriore violazione, il divieto di proseguirle a tempo indeterminato, previa, se del caso, revoca della concessione o dell'autorizzazione eventualmente rilasciata.
- 3. Fino alla data di entrata in vigore della legge generale di regolamentazione del sistema radiotelevisivo, le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.